



**PARTECIPANZA AGRARIA**  
di  
**PIEVE DI CENTO**

**STATUTO**



## ORIGINI STORICHE

La Partecipanza Agraria di Pieve di Cento è stata legalmente costituita nel 1460, anno in cui gli uomini di Pieve, liberamente consorziati, acquistarono dal Cardinale Filippo Calandrini, Arcivescovo di Bologna, Principe del centopievese, il tenimento di Malaffitto esteso Ha 487.59.50.

Detto territorio era già stato assegnato in enfiteusi, poi in affitto - come risulta dai documenti datati 1213 - alle famiglie del centopievese le quali, con il duro lavoro delle loro braccia e la tenacia di chi si aggrappa alla vita, generazione dopo generazione, sono riuscite a strapparlo alle acque paludose e boschive, bonificandolo e migliorandolo per consegnarlo ai successori maschi legittimi attraverso le operazioni di divisione ventennale.

Dal XII secolo fino ai giorni nostri, per gli uomini del centopievese è stato un susseguirsi di lotte; le vicende note del territorio iniziano con il dissidio per il possedimento del contado fra il Vescovo di Bologna ed il Comune di Bologna. Il titolo legittimato a favore del Comune verrà rilasciato nell'anno 1220 dall'Imperatore Federico II. Tuttavia negli anni 1232/33 i rapporti fra Comune cittadino e Vescovo divennero molto tesi a causa della spartizione delle giurisdizioni in diverse località del contado. Nel 1290 il centopievese risulta appartenere al Vescovo di Bologna. Tale possesso non poteva essere di lunga data e doveva essere avvenuto con il consenso del Comune di Bologna il quale non aveva, per il momento, motivo di conquista ne' economica ne' difensiva.

Fin dal 4 novembre 1253 il Vescovo di Bologna concede le prime enfiteusi agli abitanti del centopievese, su di un appezzamento di oltre 1.00 tornature poste a ovest del fiume Reno con l'obbligo di estirparle subito contro prestazione delle decime o della pensione annua da versarsi a marzo, consistenti in 20 soldi e 10 bolognini.

Tali concessioni enfiteutiche furono fatte alle genti del centopievese essendo le due comunità unite fino all'anno 1376, anno

in cui avviene la scissione di Pieve da Cento con la conseguente nascita di due comunità distinte.

Dal 1300 gli enfiteuti iniziarono a trattare per l'acquisto dei terreni da essi bonificati ma il Vescovo si limitava a concessioni in affitto di durata ventennale. Solo l'11 settembre 1460 la gente di Pieve poteva, dopo anni di sfruttamento e di lotta, stipulare l'atto di acquisto che li legalizzava proprietari. L'atto conteneva la volontà del Vescovo di dividere i terreni fra gli uomini di Pieve in maniera definitiva.

Nel 1479 il Cardinale Francesco Gonzaga, nonostante le accanite opposizioni di coloro che volevano ripristinare la divisione, addiuvato dalla tragica sentenza che confermava la definitiva assegnazione dei capi compiuta nel 1460. Il 10 agosto dello stesso anno veniva ucciso a Porta Pieve Bartolomeo Uggeri, Vescovo di Brugnato che, a torto o a ragione, poteva essere l'ispiratore della infelice decisione del Cardinale Gonzaga.

Il Cardinale della Rovere, nel lodo del 22 febbraio 1484, in accoglimento delle suppliche dei centopievesi, decise di ripristinare la divisione ventennale.

Fin dal 1460 i tenimenti della Partecipanza venivano gestiti ed amministrati dal Consiglio Comunale. Solo dopo un lungo periodo di malcontento e soprusi, durato oltre cento anni, il Comune accorda all'Ente il diritto di una autonoma gestione attraverso i rappresentanti eletti direttamente dai Partecipanti. Era l'anno 1871.

Diversi furono i tentativi di sciogliere le Partecipanze; primo di tutti quello approvato dal Direttorio della Repubblica Cisalpina nell'anno 1798; successivamente nel 1874, per decreto del Prefetto Capitelli, le Partecipanze furono abbandonate a loro stesse e considerate private comunioni di beni. Furono così convocate delle Assemblee Generali per deliberare sul da farsi. I Partecipanti confermarono in accesi dibattiti, lungi dal proporre lo scioglimento, la concorde volontà della conservazione dell'istituto.

Successivamente, la tenacia della comunità viene premiata con l'emanazione della legge 4 agosto 1894, n. 397, che riconosce alle Partecipanze Agrarie la personalità giuridica.

La storia della Partecipanza non può essere sintetizzata in così poche righe. Illustri studiosi hanno documentato in maniera precisa la vita delle Partecipanze Agrarie Emiliane - uniche in Italia - tuttora esistenti a S. Giovanni in Persiceto, Nonantola, S. Agata Bolognese, Cento, Villa Fontana e Pieve di Cento, hanno identificato, nella storia dei singoli comuni, la caratterizzazione precisa ed inconfutabile dell'apporto sociale e produttivo dato nei secoli dalle stesse.

Lo scopo di assicurare alla comunità partecipante, costituita da povera gente, un piccolo patrimonio, che non può vendere, ma che deve trasmettere alle future generazioni, come fu trasmesso dalle passate, per provvedere ai loro bisogni essenziali, spiega la grandissima affezione che i Partecipanti e tutti i cittadini di questi Comuni nutrono per l'Ente.

In mancanza di questo spirito, le Partecipanze non avrebbero resistito nei secoli all'urto delle insidie degli uomini, alle rivoluzioni politiche, all'avvicinarsi dei governi, ai regimi ed allo stesso Napoleone.

Esse hanno in loro stesse la ragione d'essere, hanno il germe della vitalità e della conservazione.

Nei Partecipanti, uomini provati, tenaci e frugali, abituati ai disagi ed alle fatiche, uomini, soprattutto, che hanno appreso dalla durissima esperienza, generazione dopo generazione, che solo nella solidarietà reciproca, è riposta ogni speranza per la concreta possibilità di sopravvivenza della secolare istituzione ed il superamento delle comuni difficoltà.



## TITOLO PRIMO

### **Origine, natura giuridica, scopi, sede, circonscrizione territoriale e patrimonio della Partecipanza**

**ART. 1** - La Partecipanza Agraria di Pieve di Cento, per quanto sorta da consuetudini precedenti, si riconosce negli atti attraverso cui nel 1460 un gruppo di famiglie liberamente consorziate acquistò dal Cardinale Filippo Calandrini Arcivescovo di Bologna, un tenimento di ettari 487.59.50 di terreno per bonificarlo, usarne e fruirne dividendosene i prodotti secondo apposito patto di famiglia.

La Partecipanza Agraria di Pieve di Cento è costituita dai discendenti in linea retta maschile delle suddette famiglie, indicate nell'elenco allegato al presente Statuto.

**ART. 2** - Ai sensi dell'art. 1 della legge 168 del 20 novembre 2017 "Norme in materia di domini collettivi", la Partecipanza Agraria di Pieve di Cento è persona giuridica privata e, nell'ambito della sua autonomia statutaria, è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dai regolamenti da emanare in esecuzione di esso.

**ART. 3** - La Partecipanza ha per scopo l'amministrazione, il miglioramento e l'eventuale aumento del patrimonio fondiario per l'utilizzazione da parte degli aventi diritto, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.

In via sussidiaria, la Partecipanza attua le iniziative necessarie per promuovere il miglioramento sociale ed economico dei Partecipanti, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Finalizza altresì la propria attività all'amministrazione, al miglioramento ed all'eventuale aumento del proprio restante patrimonio, costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili, nonché dai diritti e crediti di qualunque natura dei quali l'Ente è titolare.

Il patrimonio immobiliare non fondiario deve essere finalizzato a garantire il migliore beneficio per l'Ente.

**ART. 4** - La Partecipanza, indipendentemente dal luogo o dai luoghi nei quali si trovano o verranno a trovarsi terreni di sua proprietà, ha sede nel Comune di Pieve di Cento.

**ART. 5** - Il territorio o cerchia della Partecipanza, a tutti i fini del presente Statuto, è delimitato dai confini del Comune di Pieve di Cento così come risultano alla data di approvazione del presente Statuto.

Nel suddetto territorio s'intende inclusa quella parte di frazione di Dosso già compresa fino al 1928 nel territorio del Comune di Pieve di Cento e Sant'Agostino, nonché i terreni attualmente di proprietà della Partecipanza.

Si considerano nel territorio o cerchia della Partecipanza i terreni di sua proprietà, ovunque si trovino.

**ART. 6** - Il patrimonio immobiliare della Partecipanza è inalienabile, inusucapibile e non soggetto a prescrizioni di legge.

Tuttavia quando ricorrono speciali necessità o giustificati motivi, e sempre comunque la convenienza economica, è consentita, con l'osservanza delle leggi vigenti:

- a) l'alienazione di parte del patrimonio fondiario, con l'obbligo di non ledere il diritto di godimento dei singoli Partecipanti a cui il terreno è stato legittimamente assegnato in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti;
- b) l'alienazione dei fabbricati, delle aree destinate alla edificazione e dei terreni soggetti a diritti reali.

In ogni caso, a seguito dell'alienazione, sorge l'obbligo per l'Amministrazione di utilizzare il relativo provento all'acquisto di altri terreni da includere nel patrimonio fondiario.

Si applicano le disposizioni della legge 5 giugno 1850, n. 1037, gli artt. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 39 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

È consentito, tuttavia, investire il 10% di detto provento in opere di miglioramento fondiario.

**ART. 7** - La nuda proprietà del patrimonio fondiario, costituito dai terreni destinati all'attività agricola, spetta alla Partecipanza come persona giuridica, che la detiene "pro indiviso" per conto dei Partecipanti e dei loro discendenti, mentre il godimento di detta proprietà compete ai singoli aventi diritto ai quali, a tal fine, i terreni vengono assegnati secondo le norme del presente Statuto e con le modalità stabilite dai regolamenti.

Il patrimonio fondiario non destinato alla divisione è costituito dai terreni che l'Amministrazione riterrà di trattenere in godimento diretto per la realizzazione di progetti conseguenti alla loro particolare destinazione agroambientale o per altre specifiche finalità così come indicato nel Piano della Divisione.

La inclusione dei terreni nel patrimonio fondiario non soggetto a divisione è temporanea, in funzione della durata dei progetti di cui i terreni medesimi sono fatti oggetto.

Il patrimonio fondiario non diviso, fin quanto dura questo suo stato, rimarrà nel godimento diretto dell'Amministrazione della Partecipanza.

**ART. 8** - Il patrimonio documentale facente parte dell'archivio storico della Partecipanza e le opere d'arte di sua proprietà, in quanto indissolubilmente legati alla collettività – presente e futura - sono beni soggetti a vincoli di legge.

Detti beni devono essere conservati nella sede della Partecipanza, salvo che, per garantire la loro conservazione, consultazione e sicurezza, non debbano essere riposti altrove con le modalità previste dalla legge e dall'apposito Regolamento.

## TITOLO SECONDO

### **Dell'Amministrazione della Partecipanza**

#### Capo I

#### **Organi della Partecipanza**

**ART. 9** - Sono organi della Partecipanza l'Assemblea Generale, il Consiglio Amministrativo, la Giunta Esecutiva ed il Presidente.

#### Capo II

#### **Dell'Assemblea Generale**

**ART. 10** - L'Assemblea Generale, quale organo deliberante, è composta da tutti indistintamente coloro i quali, a norma del presente Statuto, hanno la qualità di Partecipanti e, come tali, alla data di convocazione

dell'Assemblea, siano iscritti nel Registro Generale di cui all'art. 76, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di utenza, purché alla suddetta data abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano il godimento dei diritti civili e politici.

Il Partecipante è tenuto a presenziare personalmente all'Assemblea salva la possibilità, con modalità previste dal regolamento, di farsi rappresentare da un proprio discendente diretto.

La delega deve risultare da atto scritto e il delegato deve aver raggiunto la maggiore età ed il godimento dei diritti civili e politici.

Gli interdetti e gli inabilitati partecipano attraverso i loro legali rappresentanti, tutori o curatori.

Ciascun componente l'Assemblea resta titolare dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto e quindi direttamente responsabile nei confronti della Partecipanza anche dell'operato del delegato.

**ART. 11** - L'Assemblea Generale viene convocata ogni qualvolta sia necessario od opportuno che essa deliberi sugli oggetti che rientrano nelle sue attribuzioni.

L'Assemblea Generale deve essere convocata, altresì, quando almeno un terzo dei Partecipanti che, a norma dell'articolo precedente, abbiano titolo a parteciparvi, ne faccia richiesta scritta con la indicazione degli oggetti che si intendono sottoporre alle sue deliberazioni.

Infine la convocazione dell'Assemblea Generale può essere disposta dall'Organo tenuto per legge alla vigilanza ai sensi degli articoli 71 e 72 del presente Statuto.

**ART. 12** - La convocazione dell'Assemblea Generale, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo precedente, è sempre disposta con deliberazione motivata del Consiglio Amministrativo. In detta deliberazione, oltre all'ordine del giorno, deve essere stabilito il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione ove la prima non possa avere luogo per difetto di numero legale.

Per la convocazione dell'Assemblea Generale, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, la relativa richiesta deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al Presidente della Partecipanza. La domanda, debitamente documentata, ove occorra,

deve essere sottoscritta personalmente dai singoli richiedenti le cui firme debbono essere autenticate da un Notaio. Il Consiglio Amministrativo, precluso ogni esame nel merito degli oggetti che s'intendono sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea Generale, verifica se la richiesta è stata regolarmente presentata, se i sottoscrittori raggiungono il minimo prescritto e, in base agli atti di ufficio ed alla documentazione prodotta, se tutti i richiedenti hanno la qualità di Partecipanti ed i requisiti per prendere parte all'Assemblea Generale ed entro trenta giorni dalla data di notifica della domanda, delibera stabilendo il luogo, il giorno e l'ora della riunione con l'indicazione degli oggetti proposti per la trattazione fissando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che la prima non possa avere luogo per difetto di numero legale. La convocazione dell'Assemblea Generale, nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, deve avere luogo non oltre il novantesimo giorno dalla data di notifica della domanda.

Qualora, invece, il Consiglio Amministrativo ritenga che la richiesta sia improcedibile, adotta deliberazione motivata, della quale copia integrale deve essere notificata ai primi tre firmatari della richiesta con ogni mezzo attraverso cui risulti documentata l'effettiva ricezione da parte dei destinatari. Avverso la mancata convocazione dell'Assemblea Generale, i Partecipanti firmatari della richiesta, entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione del Consiglio Amministrativo, possono proporre ricorso all'Organo tenuto per legge alla vigilanza, il quale, sentito il Consiglio Amministrativo della Partecipanza, decide in via definitiva e nel caso che la decisione concluda per la convocazione del collegio, questa è disposta dallo stesso Organo il quale con la medesima decisione, stabilisce, oltre all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione.

**ART. 13** - Gli oggetti sottoposti alle deliberazioni dell'Assemblea Generale ai sensi del secondo comma dell'art. 11 che non vengono da essa approvati, non possono essere riproposti, nemmeno da altri Partecipanti, se non è trascorso almeno un anno dalla data in cui l'Assemblea Generale ebbe a deliberare in merito.

**ART. 14** - Dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea Generale il Presidente dà avviso ai singoli Partecipanti che hanno diritto a

prendervi parte al loro indirizzo come risulta dal Registro Generale di cui all'art. 76 mediante lettera o posta elettronica, anche non certificata.

L'Assemblea Generale si reputa altresì validamente convocata con la pubblicazione dell'avviso di convocazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale in una domenica che preceda di almeno 15 giorni la data prevista per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve altresì essere preventivamente affisso per quindici giorni consecutivi all'Albo della Partecipanza.

**ART. 15** – Nei casi previsti dall'art.11, ultimo comma, del presente Statuto, oltre a quanto previsto dall'art.14, l'avviso di convocazione, nonché le deliberazioni del Consiglio Amministrativo ed i provvedimenti dell'Organo tenuto per legge alla vigilanza relativi alla convocazione dell'Assemblea Generale, debbono essere pubblicati integralmente, a cura del Presidente, per quindici giorni consecutivi all'Albo della Partecipanza e inseriti, per estratto, almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima convocazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

**ART. 16** - Le riunioni dell'Assemblea Generale debbono avere luogo in giorni festivi, in un luogo idoneo, preferibilmente sito nel Comune di Pieve di Cento.

Qualora sussistano gravi motivi di ordine pubblico o particolari esigenze, che debbono essere adottati nella deliberazione di convocazione, le riunioni possono essere indette in un Comune limitrofo da stabilirsi dal Consiglio.

Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.

**ART. 17** - L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Partecipanza o, nel caso di sua temporanea assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario della Partecipanza o, nel caso di sua temporanea assenza o impedimento, da un componente l'Assemblea scelto dal Presidente, il quale, all'inizio di ogni seduta, nomina almeno quattro scrutatori scelti tra i presenti in maniera da rappresentare per metà i Partecipanti residenti in cerchia e per l'altra metà i Partecipanti residenti fuori cerchia.

Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale.

**ART. 18** - Le riunioni dell'Assemblea Generale, in prima convocazione, non sono valide se ad esse non interviene almeno la metà più uno dei Partecipanti aventi titolo a prendervi parte. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a 50 (cinquanta).

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere non meno di un'ora.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale aventi ad oggetto la modifica alle norme del presente Statuto non sono valide se ad esse non partecipano almeno 100 (cento) Partecipanti aventi titolo a prendervi parte.

Ai fini della validità delle riunioni e delle deliberazioni devono conteggiarsi anche i delegati ai sensi dell'art.10 del presente Statuto.

**ART. 19** - Le votazioni in seno all'Assemblea Generale hanno luogo normalmente in forma palese e possono seguire, a discrezione del Presidente, per appello nominale, peralzata di mano o per alzata e seduta.

Qualora la deliberazione abbia ad oggetto persone nominativamente individuate ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti, le deliberazioni dovranno avere luogo a scrutinio segreto. In tal caso il voto può esprimersi mediante schede o con palline bianche e nere.

Il risultato delle votazioni sarà verificato dagli scrutatori e riportato nei relativi verbali di deliberazione.

**ART. 20** - Le deliberazioni dell'Assemblea Generale s'intendono approvate quando esse abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nelle votazioni palesi i Partecipanti che dichiarino formalmente di astenersi dal votare, non si computano per determinare la maggioranza; nelle votazioni segrete, invece, si computano le schede bianche e le non leggibili intendendosi per queste ultime le schede dichiarate nulle per qualsiasi motivo.

Nel caso di parità di voti il partito di deliberazione s'intende respinto.

**ART. 21** - Spetta all'Assemblea Generale l'adozione delle delibere concernenti:

- a) le modifiche dello Statuto secondo le disposizioni di cui all'art.18;
- b) l'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili o di universalità di beni mobili, nonché l'iscrizione di ipoteche su di essi, salvo quanto previsto dal titolo primo del presente Statuto;
- c) la costituzione di diritti reali sui beni di cui alla lettera b);
- d) la costituzione di servitù passive sui beni in proprietà della Partecipanza, sempre che la servitù non sia costituita per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- e) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- f) la contrazione di mutui attivi o passivi;
- g) l'applicazione di contributi straordinari a carico dei Partecipanti per l'acquisto di beni immobili;
- h) le azioni attive e passive da promuovere o da sostenere in giudizio ed ogni altra transazione il cui oggetto, ai sensi del codice di procedura civile, abbia un valore complessivo superiore al 50% delle entrate effettive come risultano dall'ultimo conto consuntivo approvato;
- i) l'acquisto di titoli di credito, di azioni, di capitali di rischio, di partecipazioni per importi superiore ai 1.000,00 euro;
- l) le affrancazioni di rendite e di censi passivi.

In relazione alle lettere b), c), d), e), f) del presente articolo, la competenza dell'Assemblea Generale è limitata ai beni il cui valore sia superiore al 50% delle entrate effettive come risultano dall'ultimo conto consuntivo approvato.

L'Assemblea potrà deliberare in merito a tutti gli oggetti o argomenti che il Consiglio Amministrativo ritenga di sottoporre al suo esame ed alla sua decisione.

### Capo III

#### **Del Consiglio Amministrativo**

**ART. 22** - Il Consiglio Amministrativo della Partecipanza è composto di quindici membri.

I componenti il Consiglio Amministrativo vengono eletti dalla Assemblea Generale, con il sistema proporzionale, tra i Partecipanti che

alla data di adozione della deliberazione con la quale vengono indette le elezioni, abbiano compiuto gli anni diciotto, sappiano leggere e scrivere e siano assegnatari di un capo o si trovino nelle condizioni richieste per esercitare il diritto di utenza.

I componenti il Consiglio Amministrativo durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Qualora il Consiglio Amministrativo venga a scadere nell'anno in cui deve avere luogo la divisione dei terreni e l'assegnazione dei capi, la sua durata in carica è prorogata fino al 30 giugno dell'anno successivo.

**ART. 23** - Non possono essere eletti Consiglieri i Partecipanti i quali:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 della Legge 23.04.1981, n. 154, e successive integrazioni e/o modificazioni;
- b) abbiano il maneggio del danaro della Partecipanza e non ne abbiano reso il conto nei termini e nelle forme dovute alla data in cui vengono indette le elezioni;
- c) direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazione ed appalti nell'interesse della Partecipanza;
- d) abbiano un debito liquido ed esigibile verso la Partecipanza e siano stati legalmente messi in mora;
- e) abbiano una lite pendente con la Partecipanza;
- f) abbiano ricevuto dalla Partecipanza un incarico retribuito e non ancora espletato alla data in cui vengono indette le elezioni;
- g) abbiano ottenuto dall'Ente appalti per lavori, beni e servizi anche riguardanti prestazioni professionali, per le quali sono ancora in essere le garanzie di legge, salvo che gli stessi garantiscano l'intero importo per il tempo restante, tramite apposite garanzie fideiussorie;
- h) abbiano un rapporto di lavoro dipendente in essere con la Partecipanza alla data in cui vengono indette le elezioni.

**ART. 24** - L'Assemblea Generale è convocata in corpo elettorale con deliberazione del Consiglio Amministrativo, salvo il caso di cui all'art. 71 del presente Statuto, e mediante avviso da pubblicarsi agli Albi della Partecipanza e nel Comune di Pieve di Cento e negli altri Comuni nei quali sono posti terreni della Partecipanza.

Sono elettori tutti i Partecipanti in possesso dei requisiti richiesti per prendere parte all'Assemblea Generale come corpo deliberante, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data in cui hanno luogo le elezioni.

Il diritto di voto deve essere espresso personalmente ovvero mediante le deleghe di cui all'art. 10 del presente Statuto.

**ART. 25** - Le norme sulla tenuta delle liste elettorali, sulle presentazioni delle candidature e sulle operazioni di voto e di scrutinio saranno stabilite con l'apposito regolamento generale amministrativo e contabile.

Tali norme dovranno uniformarsi, per quanto possibile, a quelle vigenti per la elezione dei Consigli comunali.

In ogni caso, il corpo elettorale dovrà essere ripartito in due sezioni, la prima da istituirsi nel Comune di Pieve di Cento, presso la sede della Partecipanza Agraria, e la seconda nella frazione di Renazzo del Comune di Cento.

**ART. 26** - Qualora nel quinquennio, per una qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, dovesse rimanere vacante un seggio nel Consiglio Amministrativo, si dovrà procedere alla surrogazione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il Consiglio Amministrativo, nella stessa delibera in cui prende atto della vacanza del seggio, provvede a convocarsi entro trenta giorni per provvedere alla surrogazione ai sensi del precedente comma.

Allorché per morte, dimissioni o decadenza, il Consiglio Amministrativo si riduca a meno di otto componenti, dovrà procedersi a nuove elezioni per la rinnovazione totale del Consiglio Amministrativo ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

**ART. 27** - Il Consiglio Amministrativo, nella prima adunanza dopo le elezioni deve procedere nell'ordine seguente:

- a) all'esame dei ricorsi contro le operazioni elettorali;
- b) alla convalida degli eletti;
- c) all'elezione del Presidente;
- d) all'elezione della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Amministrativo in detta adunanza e fino al momento in cui viene proclamato eletto il nuovo Presidente è presieduto di diritto dal Consigliere eletto più anziano.

Per membro più anziano deve intendersi colui che nella elezione a Consigliere ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Il nuovo Presidente entra immediatamente in funzione dopo la nomina.

**ART. 28** - Il Consiglio Amministrativo deve riunirsi, in sessione ordinaria, due volte l'anno: in primavera ed in autunno.

La sessione primaverile ha luogo nei mesi di marzo, aprile o maggio; quella autunnale nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può essere riunito straordinariamente per determinazione del Presidente, su deliberazione della Giunta Esecutiva o quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.

Infine il Consiglio Amministrativo può essere convocato dall'Autorità ritenuta competente dalla legge, per trattare oggetti resi obbligatori per legge o per Statuto, quando la Giunta, nonostante sia stata sollecitata regolarmente, non abbia deliberato la convocazione del Consiglio Amministrativo.

**ART. 29** - La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio risultante dal Registro Generale di cui all'art. 76 del presente Statuto, ovvero con le modalità di cui all'art. 30.

La consegna deve risultare da dichiarazioni del dipendente della Partecipanza che è incaricato del recapito.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco, sia consegnato ventiquattr'ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere differita al giorno seguente.

**ART. 30** - Ogni Consigliere può autorizzare il Presidente a recapitare l'avviso di convocazione del Consiglio Amministrativo con ogni mezzo, compresa la posta elettronica anche non certificata.

La convocazione inviata nelle modalità previste dalla autorizzazione si sostituisce a quella prevista dagli articoli 29 e 41 e senza che il destinatario possa nulla eccepire.

L'autorizzazione deve risultare da atto scritto da conservare agli atti dell'ente, ha valenza per l'intero mandato amministrativo, salvo revoca scritta, e deve indicare i riferimenti e gli indirizzi a cui l'avviso deve essere recapitato.

**ART. 31** - Le adunanze del Consiglio Amministrativo sono tenute nella sede della Partecipanza. Le sedute non sono pubbliche, per quanto ad esse possono assistere tutti i Partecipanti senza diritto di parola, salvo che per le adunanze che trattano questioni concernenti persone, per le quali non è ammessa la presenza di estranei al Consiglio Amministrativo.

**ART. 32** - Il Consiglio Amministrativo è presieduto dal Presidente o, in sua temporanea assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario della Partecipanza il quale di ogni riunione redige apposito verbale in cui debbono essere indicati, tra l'altro, gli oggetti posti in discussione, il riassunto di questi, il modo col quale si è proceduto alle votazioni ed il risultato di esse.

Il processo verbale, previa lettura, deve essere approvato all'inizio della seduta successiva e sottoscritto dal Presidente, dal Consigliere anziano o dal Segretario.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario le sue funzioni vengono affidate ad uno dei consiglieri presenti.

**ART. 33** - Le adunanze del Consiglio Amministrativo non sono valide, in prima convocazione, se non intervengono almeno otto Consiglieri, ed in seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, almeno cinque Consiglieri. Le proposte, per ritenersi approvate, debbono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano ai fini della determinazione della maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti il partito di deliberazione si intende respinto.

Le votazioni possono avere luogo per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta, per separazione o a scrutinio segreto. Debbono avere luogo sempre a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti persone. Deve, inoltre, procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta esplicita il terzo dei Consiglieri presenti.

L'esito delle votazioni sarà verificato, seduta stante, da chi presiede il Consiglio, con l'assistenza di due scrutatori da esso nominati, prima che abbia inizio la votazione, tra i Consiglieri presenti.

**ART. 34** - Il Consiglio Amministrativo, nella sessione di primavera, esamina il conto dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno delibera il bilancio preventivo per l'anno seguente.

**ART. 35** - Il Consiglio Amministrativo, oltre quanto specificatamente indicato nel presente Statuto, delibera:

- a) i regolamenti amministrativi o contabili della Partecipanza e le loro modificazioni ed il regolamento di conduzione dei capi;
- b) la costituzione di servitù passive sui beni in proprietà della Partecipanza qualora la servitù sia costituita per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- c) la nomina ed il licenziamento dei dipendenti della Partecipanza e tutto ciò che si riferisce al loro stato giuridico ed economico;
- d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto;
- e) le nuove e maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
- f) gli appalti, le somministrazioni e le forniture;
- g) le locazioni, gli affitti e in genere le conduzioni di immobili, anche a titolo gratuito;
- h) l'applicazione dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai Partecipanti ai sensi degli artt. 108 e 109 ad eccezione di quelli previsti dall'art. 21, lettera g);
- i) l'acquisto e la vendita di titoli di debito pubblico;

- l) sopra ogni altro oggetto che il presente Statuto non attribuisca espressamente alla competenza dell'Assemblea Generale, della Giunta Esecutiva o del Presidente.

**ART. 36** - Il Consiglio Amministrativo può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee e speciali. Apposito regolamento ne disciplinerà il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente, i Consiglieri, nonché organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le Commissioni sono tenute a sentire il Presidente ed i membri della Giunta Esecutiva ogni qualvolta questi lo richiedano.

**ART. 37** - Il Consiglio Amministrativo può istituire Consulte o Gruppi di Lavoro permanenti, temporanei e speciali composti da Partecipanti, come organi consultivi al servizio degli organi deliberanti previsti dal presente Statuto.

Apposito regolamento ne disciplinerà il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.

**ART. 38** – Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, viene istituita la Consulta dei Partecipanti Fuori Cerchia composta da rappresentanti eletti dai Partecipanti iscritti nel Registro Generale di cui all'art. 76 non titolari del diritto di utenza a causa del mancato rispetto dell'obbligo dell'incolato come previsto dall'art. 83 e seguenti del presente Statuto.

La Consulta dei Partecipanti Fuori Cerchia è un organo consultivo al servizio degli organi deliberanti previsti dal presente Statuto.

Il suo Presidente, nominato tra gli eletti a farne parte, ha diritto di essere convocato e di prendere parte con diritto di parola alle riunioni del Consiglio Amministrativo.

Il regolamento di cui all'articolo precedente ne disciplinerà le modalità di elezione, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione.

## Capo IV

### **Della Giunta Esecutiva**

**ART. 39** - La Giunta Esecutiva è formata da sei componenti e dal Presidente che la presiede.

I componenti della Giunta Esecutiva vengono eletti dal Consiglio Amministrativo nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, e restano in carica fino alla nomina dei successori.

Ogni Consigliere può indicare tante preferenze quanti sono i Consiglieri da eleggere.

Risultano eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra più consiglieri si procede ad una ulteriore votazione tra questi ultimi.

I membri della Giunta che cessano dall'incarico, per scadenza, sono sempre rieleggibili.

**ART. 40** - Qualora fra i membri della Giunta Esecutiva nel quinquennio, dovessero verificarsi vacanze per morte, dimissioni o decadenza, il Consiglio Amministrativo, entro trenta giorni dall'evento, procede alla elezione dei membri da surrogare.

**ART. 41** - La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente quante volte occorra.

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso scritto da recapitarsi almeno quarantotto ore prima al domicilio dei singoli membri risultante dal "Registro Generale dei Partecipanti e delle Partecipanti" di cui all'art. 76 del presente Statuto, ovvero con le modalità di cui all'art. 30. Nei casi di urgenza l'avviso può essere recapitato anche ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Nell'avviso deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Le riunioni si tengono nella sede della Partecipanza. Esse non sono pubbliche.

**ART. 42** - La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno quattro membri.

Alle sedute della Giunta Esecutiva assiste il Segretario della Partecipanza il quale redige di ciascuna adunanza regolare verbale sottoscritto da lui stesso e dal Presidente.

**ART. 43** - Oltre alle attribuzioni specificatamente indicate nel presente Statuto, spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio Amministrativo;
- b) deliberare, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, le spese necessarie, le spese impreviste e gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria, salva la competenza del Consiglio Amministrativo;
- c) deliberare, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, il conferimento, la proroga e la revoca di incarichi di qualsiasi natura, retribuiti e non, determinando le relative modalità ed i compensi eventualmente dovuti;
- d) preparare i ruoli dei contributi di cui agli artt. 108 e 109;
- e) formare il progetto del bilancio preventivo;
- f) predisporre gli schemi dei contratti e dei regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Amministrativo;
- g) provvedere sulle domande di costruzione, ampliamento, demolizione, escavazione, piantamento ed abbattimento di alberi e di siepi, sui capi ed all'applicazione delle relative tasse o corrispettivi dovuti in conformità del Regolamento;
- h) conciliare le contravvenzioni;
- i) stabilire l'orario degli uffici della Partecipanza;
- l) apportare iscrizioni, variazioni e cancellazioni al Registro Generale di cui all'art. 76 del presente Statuto;
- m) deliberare la sospensione del Partecipante dal diritto di utenza ai sensi dell'art. 81 del presente Statuto.

**ART. 44** - La Giunta Esecutiva adotta sotto la sua responsabilità le deliberazioni di competenza del Consiglio Amministrativo quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Nella stessa seduta la Giunta Esecutiva deve provvedere alla convocazione del Consiglio Amministrativo inserendo specificamente all'ordine del giorno la ratifica delle deliberazioni assunte ai sensi del primo comma del presente articolo.

La seduta del Consiglio Amministrativo deve essere fissata in prima convocazione entro trenta giorni da quella in cui si è svolta la Giunta Esecutiva.

## Capo V

### **Del Presidente**

**ART. 45** - Il Presidente della Partecipanza è eletto dal Consiglio Amministrativo nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia indetta una convocazione straordinaria.

Il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore.

L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti. Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente per vacanza della carica è presieduta dal Vice Presidente.

**ART. 46** - Il Presidente, nei casi di temporanea assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente fra i componenti della Giunta nella prima seduta dopo l'elezione.

**ART. 47** - Il Presidente è il capo dell'amministrazione della Partecipanza e ne ha la rappresentanza legale.

Egli, oltre alle attribuzioni specificatamente indicate nel presente Statuto, provvede a:

- a) convocare l'Assemblea Generale in esecuzione delle relative deliberazioni del Consiglio Amministrativo o dei provvedimenti dall'Autorità ritenuta competente dalla legge;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni dei collegi amministrativi della Partecipanza;
- c) emettere i mandati di pagamento e le reversali di incasso ed alla firma di tutti gli atti ufficiali della Partecipanza;
- d) presiedere alle aste ed alle licitazioni per l'aggiudicazione dei contratti;
- e) stipulare i contratti deliberati dai collegi amministrativi della Partecipanza;
- f) vigilare l'andamento degli uffici disciplinandone e coordinandone l'attività;
- g) fare osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti della Partecipanza;
- h) rappresentare la Partecipanza in giudizio e ad adottare tutti i provvedimenti conservativi dei diritti dell'Ente;
- i) pubblicare gli atti ufficiali della Partecipanza.

## Capo VI

### **Degli uffici e del personale della Partecipanza**

**ART. 48** - L'organizzazione degli uffici, lo stato giuridico ed economico del personale e la relativa pianta organica saranno stabiliti con l'apposito Regolamento organico approvato ai sensi della lett. a) dell'art. 35 del presente Statuto.

## Capo VII

## **Della finanza e contabilità**

**ART. 49** - La Partecipanza deve conservare un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, dei titoli, documenti e scritture che si riferiscono al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'inventario, che è compilato distintamente per i mobili e per gli immobili a cura della Giunta Esecutiva, è da questa riveduto ed aggiornato ogni qualvolta si verifichi qualche variazione nel patrimonio.

**ART. 50** - Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, la Partecipanza, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvederà mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Amministrativo o della Giunta Esecutiva in base alle rispettive competenze.

La deliberazione di cui al secondo comma deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ed i motivi che ne sono alla base.

**ART. 51** - I servizi che, per la loro natura, possono farsi in economia debbono essere determinati e disciplinati da apposito regolamento.

**ART. 52** - L'anno finanziario incomincia con l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

L'esercizio finanziario non può essere protratto, per nessuna causa, oltre il termine del 31 dicembre.

**ART. 53** - La Giunta Esecutiva predispose annualmente il progetto di bilancio che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Amministrativo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio viene redatto secondo i criteri della contabilità finanziaria, in partita semplice, per cassa e per competenza, suddiviso in entrate ed uscite, conformemente alla legge n. 6972 del 17/07/1890 ed al regolamento amministrativo di contabilità n. 99 del 05/02/1891 e successive modificazioni ed integrazioni precedenti alla data di approvazione del presente Statuto.

Il Consiglio Amministrativo potrà disciplinare con apposito Regolamento anche l'introduzione della contabilità economica ispirata ai principi del Codice Civile.

**ART. 54** - Le entrate ordinarie della Partecipanza sono costituite:

- a) dai contributi ordinari dovuti dai Partecipanti ai sensi dell'art. 108;
- b) dai proventi delle concessioni in assegnazione speciale dei capi non assegnati o comunque rilasciati;
- c) dai corrispettivi dovuti dai Partecipanti per concessioni e autorizzazioni per le quali sia previsto il pagamento di tali corrispettivi;
- d) dai canoni dovuti per l'uso di magazzini, macchine ed attrezzi di uso collettivo;
- e) dal provento delle contravvenzioni;
- f) dai proventi della conduzione in economia e dei contratti di affitto dei terreni indivisibili ovvero di ogni altro contributo e beneficio che questi apportano all'Amministrazione;
- g) da ogni altro provento del patrimonio della Partecipanza e da ogni altro cespite avente carattere periodico e ricorrente.

Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi straordinari applicabili ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 109 e da ogni altro provento avente carattere occasionale.

**ART. 55** - Sono obbligatorie le spese:

- a) per le tasse e imposte dovute dalla Partecipanza;
- b) per il funzionamento degli uffici e per il pagamento delle retribuzioni agli impiegati, salariati ed incaricati;
- c) per la manutenzione del patrimonio;
- d) per il servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- e) per i lavori di miglioramento del patrimonio fondiario;
- f) per il pagamento della rendita di cui all'art. 92.

Tutte le altre spese sono facoltative.

**ART. 56** - I contributi di cui agli artt. 108 e 109 verranno riscossi mediante avviso predisposto a cura dell'Ente.

Il mancato pagamento di detti contributi sarà oggetto di formazione di ruolo straordinario.

**ART. 57** - Il servizio di tesoreria verrà affidato di preferenza ad un Istituto di Credito avente propri sportelli nella cerchia della Partecipanza. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla relativa convenzione.

**ART. 58** - Gli elenchi annuali dei contributi dovuti dai Partecipanti a norma dell'art. 108 sono formati dalla Giunta Esecutiva in relazione alle esigenze della più pronta riscossione.

**ART. 59** - Nella sua prima seduta il Consiglio Amministrativo, dopo le operazioni di cui all'art. 27, nomina quattro revisori effettivi e due supplenti fra i Partecipanti che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri e che non facciano parte del Consiglio.

I revisori durano in carica per tutto il tempo in cui rimane in carica il Consiglio che li ha nominati.

Il Collegio dei revisori che esercita le funzioni di cui all'articolo seguente, è presieduto dal membro più anziano, inteso per tale colui che nella elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il membro più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Segretario della Partecipanza.

**ART. 60** - Il Collegio dei revisori esercita il controllo su tutta la gestione amministrativa e contabile della Partecipanza e, a tal fine, ha diritto a prendere visione di tutti gli atti, libri, registri o scritture e ad avere dagli amministratori i chiarimenti necessari.

Il Collegio dei revisori, inoltre, vigila sul regolare e tempestivo introito delle entrate e sulla regolare erogazione delle spese, nonché sulla tenuta degli inventari; procede alla revisione dei conti ed assiste alle sedute del Consiglio Amministrativo nelle quali si discutono i conti. Infine esamina il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta

Esecutiva e riferisce su di esso alla riunione del Consiglio Amministrativo nella quale il bilancio stesso viene deliberato.

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni bimestre e delibera a maggioranza assoluta di voti.

Di tutte le operazioni deve essere redatto, di volta in volta, apposito verbale.

## Capo VIII

### **Disposizioni generali per l'amministrazione della Partecipanza**

**ART. 61** - Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite. Tuttavia, ai Consiglieri ed agli Amministratori è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e della Giunta, e per non più di una seduta al giorno, non superiore alla misura fissata dalla legge per i consiglieri comunali eletti in Comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti.

Inoltre al Presidente ed ai consiglieri, incaricati con regolare deliberazione del Consiglio Amministrativo, di attendere a speciali incarichi per conto della Partecipanza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, spetta un compenso da stabilirsi con la stessa deliberazione con la quale viene conferito l'incarico.

**ART. 62** - I componenti del Consiglio Amministrativo e della Giunta Esecutiva i quali, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive non intervengono alle sedute dei collegi di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti.

**ART. 63** - La decadenza è dichiarata dai rispettivi collegi e, in difetto, può essere promossa anche dall'Autorità di vigilanza prevista dalla legge.

**ART. 64** - I membri del Consiglio Amministrativo e della Giunta:

- debbono dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Partecipanza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed alle trattative riguardanti gli affari nei quali essi o i loro congiunti siano

direttamente interessati;

- debbono mantenere la più stretta riservatezza rispetto alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, fin quando dette informazioni non siano divenute di pubblico dominio.

Il mancato rispetto delle previsioni del presente articolo è causa di responsabilità ai sensi dell'art. 67 dello Statuto.

**ART. 65** - Ciascun componente l'Assemblea Generale, il Consiglio Amministrativo o la Giunta Esecutiva ha il diritto di fare inserire nei verbali delle adunanze dei suddetti collegi le sue osservazioni e riserve, dichiarazioni di voto o i motivi del voto contrario e della astensione dal voto e chiedere, ove del caso, le opportune rettificazioni ai verbali stessi prima della loro approvazione.

**ART. 66** - La Partecipanza ha un proprio Albo per la pubblicazione delle deliberazioni, degli avvisi e di tutti gli atti ufficiali che debbono essere portati a conoscenza degli interessati.

L'Albo è posto nella sede della Partecipanza.

**ART. 67** - Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Partecipanza si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 68** - Per l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti della Partecipanza si rinvia alle norme di legge.

Il contravventore è sempre ammesso alla conciliazione in via amministrativa.

## TITOLO TERZO

### **Della vigilanza e della tutela governativa**

**ART. 69** - Salvo che non sia diversamente stabilito, le deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Amministrativo, della Giunta Esecutiva, a cura e sotto la responsabilità del Segretario, debbono essere pubblicate, almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva, all'Albo della Partecipanza per quindici giorni consecutivi.

L'esercizio del controllo sugli atti della Partecipanza viene effettuato

dall'organo preposto, nelle forme e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

**ART. 70** - Le deliberazioni per le quali non siano richieste autorizzazioni, pareri od approvazioni, sotto la responsabilità del collegio deliberante, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso di metà più uno dei componenti il collegio stesso, quando vi sia pericolo di danno a ritardarne l'esecuzione.

**ART. 71** - L'Organo di vigilanza può sempre far verificare l'andamento degli uffici e dei servizi della Partecipanza.

In caso di ritardo o di omissione, da parte degli organi amministrativi della Partecipanza, di atti obbligatori a norma di legge, di Statuto o di regolamento, l'Organo tenuto per legge alla vigilanza può invitare l'Amministrazione della Partecipanza a provvedere in merito entro congruo termine di tempo.

Decorso inutilmente il predetto termine, l'Organo tenuto per legge alla vigilanza può inviare un suo Commissario ad acta per adottare i necessari e indilazionabili provvedimenti sugli oggetti di cui al secondo comma del presente articolo.

Le spese saranno addebitate ai responsabili del ritardo o dell'inadempienza.

Ove, malgrado la reiterata convocazione del Consiglio Amministrativo, non possa aver luogo alcuna deliberazione per gli atti obbligatori a norma di legge, di Statuto o di regolamento, la Giunta provvede a tutti i rami dell'Amministrazione.

Nella stessa seduta la Giunta Esecutiva deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea Generale per la elezione del Consiglio Amministrativo ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

La data dell'elezione deve essere fissata entro sessanta giorni da quella in cui si è svolta la Giunta Esecutiva.

Gli atti comunque adottati dal Consiglio Amministrativo posteriormente alla seduta della Giunta Esecutiva di cui al precedente comma sono nulli.

**ART. 72** - Il Consiglio Amministrativo della Partecipanza può essere sciolto per gravi motivi di ordine pubblico o quando richiamato all'osservanza delle norme di legge, di Statuto o di regolamento, persista nel violarle.

Lo scioglimento del Consiglio può essere disposto, altresì, nel caso

in cui siano stati accertati disfunzionamenti degli organi amministrativi, gravi irregolarità o pregiudizievole disordine e trascuratezza nella amministrazione della Partecipanza.

Nel caso previsto dal precedente comma, prima di addivenire allo scioglimento, l'Organo tenuto per legge alla vigilanza deve contestare gli addebiti all'amministrazione assegnando un congruo termine per le deduzioni.

Lo scioglimento del Consiglio comporta la decadenza della Giunta Esecutiva e del Presidente.

Con lo stesso decreto con il quale viene disposto lo scioglimento, l'Organo tenuto per legge alla vigilanza nomina un Commissario, il quale esercita le attribuzioni degli organi amministrativi della Partecipanza ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea Generale.

Il Commissario entro trenta giorni dalla sua nomina deve adottare deliberazione di convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio.

## TITOLO QUARTO

### **Della qualità di Partecipante e dell'esercizio del diritto di utenza**

#### Capo I

#### **Della qualità di Partecipante**

**ART. 73** – La qualità di Partecipante spetta, esclusivamente ed indipendentemente dall'età, ai discendenti maschi e femmine, in linea retta maschile, legittimi e riconosciuti entro il quinto anno di età, delle originarie famiglie consorziate, elencate nell'allegato A.

**ART. 74** - Sono dispensati dal provare la discendenza senza che, peraltro, sia esclusa la prova contraria, coloro i quali sono iscritti nel Registro Generale di cui all'art. 76.

**ART. 75** - La qualità di Partecipante si acquista con la nascita ed è imprescrittibile. Essa, in concorso con gli altri requisiti stabiliti,

costituisce titolo per l'esercizio del diritto di utenza e degli altri diritti previsti dal presente Statuto.

**ART. 76** - Tutti i Partecipanti di cui all'art. 73 sono iscritti in apposito "Registro Generale dei Partecipanti e delle Partecipanti".

Di ogni iscritto debbono essere indicate le generalità complete, il luogo e la data di nascita, la residenza e la dimora con l'esatto indirizzo.

Per ogni iscritto deve, inoltre, essere indicato, con gli estremi delle relative deliberazioni, se ha esercitato o esercita il diritto di utenza e per quale periodo, nonché gli eventuali motivi di decadenza da esso.

Nel Registro debbono essere riportate di volta in volta tutte le variazioni che intervengono nei riguardi del Partecipante sia per ciò che attiene alla qualità di Partecipante, sia per ciò che concerne gli altri requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di utenza, nonché i cambiamenti relativi alla residenza o dimora.

A tal fine i Partecipanti hanno l'obbligo di denunciare per iscritto all'amministrazione, entro dieci giorni dalla data in cui esse siano intervenute, tutte le suddette variazioni corredando, se del caso, la denuncia con la relativa documentazione. Nel caso di ritardo o di omissione l'inadempiente, oltre a subire le conseguenze della inadempienza, sarà assoggettato al pagamento di una ammenda.

I discendenti del Partecipante defunto dovranno denunciare l'avvenuto decesso e chiedere la loro iscrizione entro trenta giorni dall'evento, pena il pagamento di una ammenda.

**ART. 77** - Il Registro Generale dei Partecipanti e delle Partecipanti è permanente. Esso deve restare sempre depositato presso la segreteria della Partecipanza, ostensibile a tutti i Partecipanti i quali hanno diritto di chiederne estratti o certificazioni, previo il pagamento dei diritti stabiliti.

Le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni nel Registro Generale dei Partecipanti e delle Partecipanti vengono apportate su denuncia o d'ufficio con deliberazione motivata della Giunta Esecutiva. Le cancellazioni dei viventi debbono essere notificate a mezzo di messo comunale agli interessati i quali, entro trenta giorni dalla data di notifica, possono ricorrere al Consiglio Amministrativo.

Avverso le decisioni del Consiglio Amministrativo è dato ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di sessanta giorni.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva relative alle iscrizioni, alle variazioni ed alle cancellazioni nel Registro Generale dei Partecipanti vanno pubblicate a norma del secondo comma dell'art. 69 e possono essere impugnate da qualsiasi Partecipante.

## Capo II

### **Del diritto di utenza**

**ART. 78** - Il diritto di utenza consiste nel godimento da parte del Partecipante cui viene assegnato, di un capo secondo le norme previste dal presente Statuto.

**ART. 79** - Sono ammessi all'esercizio del diritto di utenza i Partecipanti i quali siano iscritti nel Registro Generale di cui all'art. 76 e abbiano osservato l'obbligo dell'incolato di cui all'art. 83.

**ART. 80** - L'esercizio del diritto di utenza si inizia con la prima assegnazione dei capi dopo la morte del padre partecipante.

**ART. 81** - Incorrono nella sospensione dell'esercizio del diritto di utenza i Partecipanti i quali abbiano nei confronti della Partecipanza un debito liquido e siano stati posti legalmente in mora.

Prima di dichiarare la sospensione, la Giunta Esecutiva deve contestare per iscritto al Partecipante i fatti che giustificerebbero il provvedimento di sospensione, assegnandogli un termine per le eventuali controdeduzioni non inferiore a giorni venti.

Avverso la delibera che decide la sospensione del diritto di utenza il Partecipante può ricorrere al Consiglio Amministrativo.

Il capo già assegnato al Partecipante sospeso dall'esercizio del diritto di utenza verrà assegnato in affitto a discrezione del Consiglio Amministrativo ed il relativo canone riscosso dall'Amministrazione.

La sospensione avrà durata per tutto il tempo necessario finché l'ammontare complessivo dei canoni di affitto effettivamente riscossi risulti pari al debito liquido del Partecipante sospeso verso la Partecipanza, comprensivo di interessi ai sensi di legge.

**ART. 82** - Sono esclusi dal diritto di utenza coloro i quali, al momento in cui si iniziano le operazioni di divisione dei terreni e di assegnazione dei capi:

- a) abbiano perduto la cittadinanza italiana;
- b) con omissioni o azioni fraudolente o, comunque, non trovandosi nelle condizioni per esercitare il diritto di utenza o, essendo incorsi in una delle cause che ne determinano la perdita, siano riusciti, anche se per colpa o negligenza dell'amministrazione, ad esercitare tale diritto o a godere degli altri benefici previsti dal presente Statuto.
- c) abbiano esercitato il loro diritto di godimento in grave violazione del titolo sesto del presente Statuto.

L'esclusione dall'esercizio del diritto di utenza per i motivi sopra indicati è deliberata dal Consiglio Amministrativo.

### Capo III

#### Dell'incolato

**ART. 83** - L'obbligo dell'incolato si osserva con la residenza e la dimora di fatto ininterrotta e continuativa nei territori prescritti per il biennio anteriore alla data di inizio delle operazioni di divisione dei terreni.

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo dell'incolato il Partecipante deve avere nei suddetti territori casa aperta e abitarla personalmente.

**ART. 84** - L'assenza dai territori prescritti dei discendenti è irrilevante ai fini dell'osservanza dell'obbligo dell'incolato, purché gli ascendenti immediati abbiano mantenuto e mantengono costantemente e senza interruzioni la loro iscrizione nel Registro Generale di cui all'art. 76 ed abbiano osservato l'incolato. In tal caso, però, l'esercizio del diritto di utenza è subordinato al rientro nei territori prescritti entro un anno dalla morte dell'ascendente.

**ART. 85** - L'assenza dai territori prescritti o la morte avvenuta fuori di essi degli ascendenti immediati non pregiudica l'esercizio del diritto di utenza da parte dei discendenti purché questi abbiano osservato l'obbligo dell'incolato.

**ART. 86** - Non interrompe l'incolato l'assenza dai territori prescritti:

- a) per l'esercizio del mandato parlamentare Europeo, nazionale o regionale o, nelle medesime istituzioni, per lo svolgimento di incarichi di Governo o in altri organi esecutivi;
- b) per l'esercizio del ministero religioso da parte di sacerdote avente cura di anime e di qualsiasi altro religioso con voti;
- c) per soddisfare gli obblighi di leva o per servizio militare volontario in tempo di guerra o per richiami alle armi;
- d) per motivi di studio o per il perfezionamento negli studi finché durano i relativi corsi, fino al raggiungimento del 27° anno di età e sempreché la famiglia mantenga la residenza in territorio;
- e) per ricovero in case di riposo o in istituti sanitari per motivi di cura della salute;
- f) per motivi di lavoro o di affari, purché l'assenza non si protragga oltre i sei mesi se il Partecipante rimane in Italia o un anno se si reca all'estero.

Indipendentemente dall'incolato sono ammessi all'esercizio del diritto di utenza i minorenni, gli infermi di mente nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza di interdizione o di inabilitazione, purché entro il mese di gennaio dell'anno in cui ha luogo la divisione ne sia stata presentata domanda.

## TITOLO QUINTO

### **Della divisione dei terreni e dell'assegnazione dei capi**

#### Capo I

#### **Della divisione dei terreni**

**ART. 87** - I terreni della Partecipanza, ai fini dell'assegnazione agli aventi diritto a norma delle disposizioni del presente Statuto, sono suddivisi in tante "parti" o "capi" di uguale superficie quanti sono i partecipanti che, a norma degli artt. 79 e seguenti, hanno diritto all'assegnazione.

I capi dovranno consistere ciascuno in unico ininterrotto appezzamento. Per incentivare il rinnovo o l'impianto ex novo di colture frutticole viene concesso al Partecipante in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di utenza, che ne farà domanda, impegnandosi ad adottare le tecniche della lotta integrata, di ottenere in assegnazione particolare a contributo, uno o più "appezzamenti-relitti" pari alla superficie complessiva massima di circa un ettaro, il cui impianto sia stato ultimato almeno tre anni prima della scadenza della divisione.

I relitti risultanti dal piano di divisione di cui all'articolo seguente, nonché gli appezzamenti-relitti formati a richiesta, verranno trattenuti dall'amministrazione e saranno concessi in assegnazione speciale o particolare nei modi previsti dall'art. 89 con preferenza, per i primi, agli utenti dei capi limitrofi.

Ogni capo dovrà avere accesso su una strada di larghezza tale da consentire agevolmente il passaggio di normali carri e macchine agricole.

**ART. 88** - Il piano di divisione dei terreni in capi è predisposto dal personale della Partecipanza assistito da un tecnico (perito agrario, agronomo, geometra o ingegnere civile) nominato dal Consiglio Amministrativo.

Il piano individua, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i terreni non destinati alla divisione e specifica, per questi ultimi, i progetti ovvero le finalità di cui sono fatti oggetto.

Il piano deve essere approvato dal Consiglio Amministrativo entro il mese di giugno dell'anno in cui ha luogo l'assegnazione dei capi e depositato, con la relativa deliberazione, per quindici giorni consecutivi nella segreteria della Partecipanza.

Con la medesima deliberazione, il Consiglio Amministrativo prende atto del numero e della consistenza dei gruppi dei Partecipanti costituitisi regolarmente per lo scopo di cui all'art. 91, lettera c), e forma almeno cinque raggruppamenti di capi per ogni gruppo. I raggruppamenti devono essere formati nei diversi poderi e nelle diverse località ove esistono terreni da assegnarsi, in destra o in sinistra del fiume Reno, in corrispondenza della residenza della maggioranza dei partecipanti formanti il gruppo.

Dell'avvenuto deposito il Presidente della Partecipanza dà avviso a mezzo di manifesti da affiggersi all'Albo della Partecipanza, nel

Comune di Pieve di Cento e negli altri Comuni nei quali si trovino i terreni soggetti a divisione e ad assegnazione.

Durante il periodo in cui il piano resta depositato nella segreteria della Partecipanza, i Partecipanti iscritti nel Registro Generale di cui all'art. 76, possono presentare ricorsi ad un collegio composto da tre periti, di cui uno nominato dalla Partecipanza, uno dal ricorrente ed il terzo nominato di comune accordo o, in caso di rilevata impossibilità ad un accordo, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna. Il collegio così composto deve decidere secondo equità e giustizia entro 30 giorni dalla sua costituzione, salva la possibilità di chiedere alle parti un prolungamento dei termini di pari durata in caso di questioni di rilevante complessità e/o importanza.

## Capo II

### **Dell'assegnazione dei capi**

**ART. 89** - Il godimento del capo ha la durata di dieci anni; le operazioni di divisione dei terreni e l'assegnazione avranno luogo al nono anno con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Qualora nel corso del decennio la Partecipanza dovesse acquistare o divenire comunque proprietaria di nuovi terreni atti alla coltivazione e destinati all'assegnazione, essi saranno concessi in assegnazione speciale fino alla prossima divisione a gruppi di partecipanti o partecipanti singoli in base ad apposito piano di divisione predisposto dal Consiglio Amministrativo. Gli assegnatari di terreno in assegnazione speciale o particolare, oltre al godimento dei diritti ed all'assolvimento degli obblighi previsti dallo Statuto, saranno tenuti a versare alla Partecipanza, quale contributo nelle spese di amministrazione, un contributo che il Consiglio Amministrativo stabilirà:

- a) per l'assegnazione speciale: se annuo o "una tantum", determinando le modalità e l'importo;
- b) per l'assegnazione particolare: la determinazione del contributo "una tantum" al metro quadro, tenendo come base il valore di mercato di cessione decennale dell'usufrutto di ogni capo, maggiorato del 20%.

Il Consiglio Amministrativo, qualora ne ravvisi la convenienza, potrà deliberare la conduzione in economia dei terreni destinati all'assegnazione speciale.

**ART. 90** - Entro il mese di febbraio dell'anno in cui deve avere luogo l'assegnazione dei capi, la Giunta Esecutiva, assistita dal consulente legale della Partecipanza, procede alla compilazione di un elenco generale nel quale saranno inclusi tutti i Partecipanti che, in base alle risultanze del Registro Generale dei Partecipanti e delle Partecipanti, siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di utenza.

Entro il mese di febbraio la Giunta Esecutiva esaminerà le richieste di assegnazione particolare degli appezzamenti - relitti accettando quelle relative ad impianti autorizzati dopo l'entrata in vigore delle presenti norme e dichiarati allo stesso tempo "assoggettabili" ad assegnazione particolare. Vaglierà, invece, le richieste relative ad impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme ed accoglierà quelle relative ad appezzamenti - relitti che godranno delle caratteristiche stabilite nel "Regolamento per la conduzione dei capi".

**ART. 91** - Entro lo stesso termine, sulla scorta dell'elenco generale dei Partecipanti in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di utenza, la Giunta Esecutiva provvede alla compilazione di elenchi parziali così distinti:

- a) Elenco dei Partecipanti proprietari di casa con diritto al capo sottostante ai sensi dell'art. 105;
- b) Elenco dei fratelli e sorelle dei Partecipanti di cui all'elenco indicato nella lettera a) ai quali sia stato concesso di ottenere in assegnazione il capo o i capi limitrofi a quello assegnato al fratello proprietario di casa. Tale assegnazione deve essere accordata dalla Giunta Esecutiva qualora, entro il mese di gennaio dell'anno in cui deve avere luogo la divisione, sia stata presentata domanda dagli interessati;
- c) Elenchi distinti per gruppo dei Partecipanti i quali, entro il termine predetto, hanno dichiarato per iscritto di volere costituire un gruppo per coltivare in forma associata i terreni loro assegnati ed hanno, contestualmente, presentato domanda di assegnazione di capi contigui sottoscritta alla presenza del Segretario della Partecipanza, che attesterà l'autenticità delle firme, e tanti elenchi

dei Partecipanti, risultanti iscritti nell'elenco generale dopo lo stralcio di quelli compresi negli elenchi di cui alle lettere a) e b), comprendenti ciascuno non più di cento nominativi e distinti secondo i seguenti luoghi di residenza: Pieve di Cento, Renazzo, XII Morelli, Dosso ex Pievese, terreni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 non compresi nelle predette località, fuori territorio.

I Partecipanti residenti in Pieve di Cento i quali, entro il mese di gennaio dell'anno in cui deve avere luogo la divisione dei terreni, abbiano presentato domanda di esercitare il diritto di utenza sui terreni siti sulla destra del fiume Reno, sono iscritti in separati elenchi.

- d) Elenchi distinti per gruppo dei Partecipanti i quali, entro il termine predetto, hanno dichiarato per iscritto di volere godere del proprio diritto di utenza nei modi e nelle forme previste dall'art. 100 del presente Statuto.

Sia l'elenco generale che gli elenchi parziali debbono essere compilati in rigoroso ordine alfabetico. Tuttavia la Giunta Esecutiva deve concedere ai fratelli e alle sorelle, che ne presentino domanda scritta entro il mese di gennaio dell'anno in cui deve avere luogo la divisione, la iscrizione uno di seguito all'altro in unico elenco fra quelli indicati nella lettera c) prescindendo anche dal luogo di loro residenza.

Tali elenchi dovranno restare depositati per quindici giorni consecutivi nella segreteria della Partecipanza.

Dell'avvenuto deposito il Presidente della Partecipanza dà avviso a mezzo di manifesto da affiggersi agli Albi della Partecipanza, nel Comune di Pieve di Cento e negli altri Comuni nei quali si trovino i terreni soggetti a divisione e ad assegnazione.

Dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto, che dovrà avere luogo comunque il primo marzo, si considerano iniziate, a tutti gli effetti contemplate dal presente Statuto, le operazioni di divisione e di assegnazione dei capi.

Entro il termine di scadenza del deposito degli elenchi di cui sopra, i Partecipanti iscritti nel Registro Generale di cui all'art. 76, possono ricorrere al Consiglio Amministrativo avverso le indebite inclusioni o esclusioni di nominativi negli elenchi stessi.

I ricorsi avverso le inclusioni negli elenchi debbono, nel suddetto termine, essere notificati a cura del ricorrente, a mezzo di ufficiale

giudiziario, al controinteressato e depositati nella segreteria della Partecipanza con la prova dell'avvenuta notifica.

Il Consiglio Amministrativo decide sui ricorsi entro dieci giorni, sentito il consulente legale della Partecipanza e nello stesso termine approva l'elenco generale definitivo di coloro i quali sono ammessi alla assegnazione dei capi nonché gli elenchi parziali.

Le decisioni del Consiglio Amministrativo sui ricorsi debbono essere motivate e notificate agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario.

Avverso le decisioni del Consiglio Amministrativo è dato ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di tre mesi. Il ricorso giudiziario non sospende la procedura di assegnazione.

**ART. 92** - Nel caso in cui l'Autorità giudiziaria con sentenza definitiva dichiara che il Partecipante ammesso all'assegnazione del capo non ne aveva titolo, l'assegnatario dovrà rilasciare il capo al termine dell'annata agraria in corso e corrispondere alla Partecipanza per ogni anno di indebita utenza un congruo canone di affitto.

I capi come sopra rilasciati saranno concessi in assegnazione speciale nei modi previsti dall'art. 89 con preferenza ai Partecipanti dei capi confinanti.

Nel caso, invece, che la sentenza stabilisca che il Partecipante escluso aveva diritto all'assegnazione, ad esso, annualmente, a decorrere dalla data in cui ebbe inizio l'assegnazione e per tutta la sua durata, sarà corrisposta una rendita pari a due terzi del reddito netto annuo di un capo così come determinata dal Consiglio Amministrativo.

**ART. 93** - La prima domenica di settembre, alla presenza del Consiglio Amministrativo e con l'assistenza di un Notaio, in seduta alla quale possono assistere tutti i Partecipanti, si procede in ordine:

- a confermare, nel godimento del capo, quei Partecipanti i quali avendo la proprietà della casa sul capo in godimento e trovandosi tuttora in possesso dei requisiti richiesti per continuare l'esercizio del diritto di utenza, hanno la precedenza nell'assegnazione del capo sottostante a norma dell'art. 105;
- ad assegnare i capi ai Partecipanti compresi nell'elenco di cui alla lettera b) dell'art. 91;

- ad assegnare mediante sorteggio a ciascun gruppo di Partecipanti di cui alla lettera c) dell'art. 91 il raggruppamento di capi fra quelli formati ai sensi del quarto comma dell'art. 88. Al primo Partecipante compreso nel gruppo si intende assegnato il capo distinto nel raggruppamento con il numero più basso, al secondo Partecipante il capo successivo, e così via.
- ad assegnare mediante sorteggio a ciascun gruppo di Partecipanti di cui alla lettera d) dell'art. 91 il raggruppamento di capi fra quelli formati ai sensi del terzo comma dell'art. 92. Al primo Partecipante compreso nel gruppo si intende assegnato il capo distinto nel raggruppamento con il numero più basso, al secondo Partecipante il capo successivo, e così via.

Terminate le suddette operazioni vengono imbussolati in un'urna altrettanti biglietti quanti sono gli elenchi di cui all'ultima parte della lettera c) dell'art. 91. Sia sui biglietti che sugli elenchi deve essere indicato un corrispondente numero progressivo.

Uno dei Partecipanti presenti, scelto dal Presidente, procede all'estrazione dall'urna, uno alla volta, di tutti i biglietti.

Con separata operazione di sorteggio, viene estratto il numero del capo, figurante sul piano di divisione dei terreni siti sulla destra del Reno, dal quale hanno inizio le operazioni di assegnazione.

Al primo Partecipante compreso nel primo elenco estratto viene assegnato il capo sorteggiato o, se questo risulta già assegnato, quello successivo, al secondo Partecipante compreso nel medesimo elenco viene assegnato il capo seguente, e così di seguito sino all'esaurimento del primo elenco estratto, cui succede il secondo e poi tutti gli altri in ordine di estrazione sino al termine di questa operazione di assegnazione. I capi assegnati prima del sorteggio vengono trascurati nel corso di questa e delle successive operazioni.

Si procede, poscia, analogamente, all'assegnazione dei capi siti sulla destra del Reno ai Partecipanti compresi negli elenchi di Pieve di Cento, cominciando dal capo seguente all'ultimo assegnato in precedenza, sino all'assegnazione di tutto il terreno disponibile.

Segue, quindi, con le stesse modalità l'assegnazione dei capi siti sulla sinistra del Reno cui concorrono tutti i Partecipanti con diritto di utenza che non abbiano avuta l'assegnazione del capo nelle operazioni precedenti.

Delle operazioni di sorteggio e di assegnazione il Notaio redige apposito verbale.

**ART. 94** - In nessun caso al Partecipante può essere assegnato in godimento più di un capo.

**Art. 95** - Nel mese precedente il giorno della effettiva consegna dei capi agli assegnatari, una Commissione costituita da due componenti la Giunta Esecutiva, designati dal Consiglio Amministrativo, dal consulente di cui all'art. 88 e dal Segretario della Partecipanza, effettua la ricognizione dei singoli capi in presenza del Partecipante che cessa dall'assegnazione e del Partecipante che inizia il godimento. Della ricognizione deve redigersi apposito verbale in tre copie delle quali una è consegnata ad entrambi i Partecipanti, ed una resta agli atti di ufficio.

**ART. 96** - Il godimento del capo ha inizio il giorno quindici del mese di ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è proceduto al sorteggio per l'assegnazione.

**ART. 97** - Qualora il Partecipante muoia dopo essere stato ammesso all'assegnazione, ma prima delle operazioni di sorteggio, il suo nominativo sarà stralciato dagli elenchi di cui all'art. 91 ed in sua sostituzione vi saranno compresi i nominativi di coloro i quali gli succedono purché essi siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di utenza. Questi, qualunque sia il loro numero, hanno diritto per tutta la durata del decennio ad un solo capo.

Se la morte avviene dopo effettuate le operazioni di sorteggio, ma prima dell'inizio dell'utenza, il capo resta assegnato per tutto il decennio alla famiglia purché tra i componenti di essa ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di utenza.

In caso contrario, il capo già assegnato al Partecipante deceduto sarà concesso in assegnazione speciale con preferenza agli utenti di capi limitrofi.

Se, infine, il Partecipante assegnatario muore nel corso del decennio di godimento, il capo, per la restante durata del decennio stesso, sarà goduto dalla famiglia anche se nessuno dei componenti sia Partecipante.

## TITOLO SESTO

### **Della conduzione dei fondi**

**ART. 98** - Il Partecipante assegnatario del capo è libero di coltivarlo secondo le buone regole dell'agricoltura e con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito Regolamento.

**ART. 99** – Il Partecipante assegnatario può esercitare il proprio diritto di godimento come locatore di un contratto di affitto di fondo rustico così come disciplinato dalla legge.

La scadenza del contratto di affitto non può essere successiva al decorso della Divisione in cui il contratto si è costituito.

L'avvenuta costituzione del contratto e del nome dei contraenti deve essere comunicata all'Amministrazione entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

**ART. 100** – Il Partecipante assegnatario può esercitare il proprio diritto di godimento sia associandosi con altri Partecipanti nei modi e nelle forme previste dalla legge sia delegando al Consiglio Amministrativo, ai sensi dell'apposito regolamento, la gestione economica o solidaristica del proprio terreno.

La volontà di esercitare questa facoltà deve essere comunicata all'Amministrazione nei termini di cui all'art. 91, lett. c).

**ART. 101** - Il Partecipante che si trova in corrente col pagamento dei contributi di cui agli artt. 108 e 109 e che non abbiano alcun altro debito nei confronti dell'Ente, può cedere l'usufrutto di tutto o parte del proprio capo purché il concessionario si impegni a subentrare in tutti i doveri e gli obblighi di osservanza delle disposizioni del presente Statuto ed ai regolamenti emanati in attuazione delle norme ivi contenute inerenti alla quota in godimento.

La cessione dovrà avvenire attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile.

L'avvenuta cessione del diritto con l'espressa indicazione delle parti contraenti deve essere comunicata all'Amministrazione entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Il concessionario, in deroga all'art. 102, a seguito della predetta cessione, assume la titolarità dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto, comprese tutte le obbligazioni inerenti alla quota in godimento nei confronti della Partecipanza.

**ART. 102** – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 101, ciascun Partecipante assegnatario, indipendentemente dalla modalità attraverso cui intende esercitare il proprio diritto di godimento, rimane esclusivo titolare dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto e quindi direttamente responsabile nei confronti della Partecipanza.

Si assume tutta la responsabilità dell'operato di chi materialmente conduce il terreno nei rapporti con la Partecipanza, in particolar modo per quel che riguarda i danni da questo causati all'Ente stesso o agli altri Partecipanti assegnatari.

Rimangono a suo carico inoltre tutte le obbligazioni inerenti alla quota in godimento, ed in particolare il pagamento del contributo a carico di ogni Partecipante assegnatario di cui agli articoli 108 e 109 dello Statuto.

**ART. 103** - Al Partecipante assegnatario del capo è fatto divieto eseguire sul capo, senza apposita autorizzazione da concedersi con deliberazione della Giunta Esecutiva, sentito il consulente tecnico agrario, costruzioni anche se provvisorie, scavi, di abbattere alberi o di piantarne, di alterare il corso dei canali, di tagliare o piantare siepi, di spostare i confini.

Nel concedere le autorizzazioni di cui sopra la Giunta Esecutiva stabilirà le modalità e le garanzie per la esecuzione dei lavori e le tasse dovute.

Ai contravventori delle norme di cui al primo comma è applicata un'ammenda da stabilirsi dalla Giunta Esecutiva, in relazione alla gravità delle infrazioni ed ai danni eventualmente prodotti. Le costruzioni, i lavori ed i piantamenti abusivamente eseguiti debbono essere rimossi a spese del contravventore.

Le costruzioni ed i lavori provvisori debitamente autorizzati al termine del periodo di assegnazione debbono essere rimossi dal Partecipante assegnatario a sue spese salvo che l'Amministrazione della Partecipanza non ne riconosca la utilità: in tal caso ne sarà corrisposto

al Partecipante che ebbe ad eseguirli, il valore attuale che verrà stabilito dalla Giunta Esecutiva, sentito il consulente tecnico agrario.

**ART. 104** – L'Amministrazione incentivata, con modalità previste dal Consiglio Amministrativo, l'acquisto dell'area di sedime e di pertinenza da parte del Partecipante proprietario della casa di abitazione costruita sul terreno della Partecipanza.

**ART. 105** - Il Partecipante proprietario della casa esistente sul capo ha diritto, nelle successive assegnazioni, al capo sottostante con preferenza assoluta purché conservi i requisiti per l'esercizio del diritto di utenza.

Qualora del fabbricato siano proprietari più Partecipanti, il diritto al capo sottostante è determinato dalla sorte. Ai non favoriti vengono attribuiti i capi limitrofi.

Al Partecipante o ai Partecipanti proprietari della casa, i quali hanno acquisito anche la proprietà dell'area sottostante, è conservato il diritto di cui al primo comma. In tal caso viene assegnato il capo o i capi limitrofi.

Gli interessati devono presentare alla Giunta Esecutiva, entro il mese di gennaio dell'anno in cui deve avere luogo la divisione dei terreni, documentazione comprovante la proprietà del fabbricato.

**ART. 106** - I Partecipanti assegnatari dei capi debbono consentire in qualunque tempo all'Amministrazione della Partecipanza l'occupazione permanente o temporanea di parti del capo per la costruzione di fabbricati necessari alla coltivazione o per l'esecuzione di lavori indispensabili ed urgenti regolarmente deliberati ed approvati.

Per tali occupazioni sarà corrisposto al Partecipante un indennizzo da stabilirsi dal Consiglio Amministrativo, sentito il consulente tecnico agrario, in relazione alla durata dell'occupazione ed all'estensione del terreno occupato.

**ART. 107** - I Partecipanti assegnatari dei capi debbono consentire agli Amministratori ed ai dipendenti della Partecipanza ed alle persone debitamente da quelli autorizzate, l'accesso sui capi per la vigilanza, i controlli, i rilievi ed i sopralluoghi ritenuti necessari e fornire loro la più ampia collaborazione nell'esercizio dell'attività di controllo.

## TITOLO SETTIMO

### **Dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai Partecipanti**

**ART. 108** - Per fare fronte al pagamento delle imposte e delle tasse, agli oneri patrimoniali, alle spese generali di amministrazione, e ad ogni altra spesa di carattere ordinario, l'Amministrazione della Partecipanza applicherà, a carico dei Partecipanti assegnatari dei capi, un contributo annuo ordinario da stabilirsi dal Consiglio Amministrativo in sede di deliberazione del bilancio preventivo in relazione alla previsione delle spese di cui sopra.

Detto contributo viene riscosso nelle modalità indicate anno per anno dal Consiglio Amministrativo.

Il contributo non è dovuto dai Partecipanti assegnatari del capo nell'anno in cui ha avuto luogo l'assegnazione ed è dovuto per l'intero anno in cui detta assegnazione cessa.

**ART. 109** - Per fare fronte a spese straordinarie regolarmente deliberate ed approvate possono essere applicati a carico dei Partecipanti assegnatari di capi, contributi straordinari da corrispondersi una volta tanto, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Amministrativo.

## TITOLO OTTAVO

### **Disposizioni generali, finali e transitorie**

**ART. 110** - In deroga a quanto disposto dalla lettera b) dell'art. 21, resta devoluta al Consiglio Amministrativo la competenza a deliberare le alienazioni dei terreni sottostanti e circostanti i fabbricati di proprietà di terzi, anche se derivanti da atti conclusi ai sensi dell'art. 104 del presente Statuto, per una estensione massima di metri quadri duemila e di quelli indicati come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, nonché a deliberare l'acquisto di terreni destinati alla assegnazione ai Partecipanti per l'investimento del ricavato dalle alienazioni predette.

Le disposizioni di cui all'art. 106 si applicano nei confronti degli assegnatari dei capi siti nei terreni anzi detti qualora il Consiglio ne deliberi l'alienazione.

**ART. 111** - I terreni della Partecipanza di cui all'articolo precedente e quelli indicati come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni competenti per territorio non vengono compresi nel piano di divisione di cui all'art. 88.

Detti terreni, trattenuti dall'Amministrazione per l'alienazione, vengono concessi in assegnazione speciale nei modi previsti dall'art. 89, sino al perfezionamento del passaggio della proprietà, con preferenza ai proprietari dei fabbricati sovrastanti o vicini.

**ART. 112** – Per la Divisione 2019/2029 il diritto di godimento verrà garantito solo ai discendenti maschi delle originarie famiglie consorziate, elencate nell'allegato A.

Nel corso del periodo della Divisione 2019/2029 con le modalità previste dall'art. 88 e seguenti del presente Statuto, il Consiglio Amministrativo potrà ammettere al diritto di godimento anche le discendenti femmine delle originarie famiglie consorziate iscritte nel Registro di cui all'art. 76 mediante assegnazioni speciali di cui all'art. 89 o destinando a questo scopo terreni appartenenti al patrimonio fondiario non destinato alla Divisione.

**ART. 113** - Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge se ed in quanto applicabili.

La delibera di approvazione delle norme del presente Statuto è immediatamente esecutiva.

Le norme del presente Statuto non si applicano retroattivamente alla data della loro entrata in vigore.

---

## ALLEGATO A

---

### ELENCO delle Famiglie Originarie della Partecipanza Agraria di Pieve di Cento

**A**  
ALBERGHINI  
ALBERTI  
ARETUSI

**B**  
BIANCHI  
BUSI  
BUTTIERI

**C**  
CARPEGGIANI  
CAVICCHI  
CENNI  
CEVOLANI  
COLARI o COLLARI  
CORREGGIARI  
CRESCIMBENI

**D**  
DAVILLI

**F**  
FORNASARI o FORNACIARI

**G**  
GARANI  
GIBERTI  
GOVONI  
GUGLIELMINI

**L**  
LANZONI

**M**  
MELLONI  
MICHELINI

**P**  
PEDINI  
PELLICCIARI  
PEZZINI

**R**  
RICCOBONI  
RIZZOLI

**S**  
SALANI

**T**  
TADDIA

**V**  
VEDRANI

**Z**  
ZALLONI

Il presente Statuto, che consta di numero 113 articoli, è conforme all'originale approvato dall'Assemblea Generale dei Partecipanti in data 24 settembre 1954 ed alle successive integrazioni e variazioni.

Pieve di Cento, lì 11 dicembre 2022

IL SEGRETARIO  
f.to. NICOLO' CAVICCHI

Visto: IL PRESIDENTE  
f.to ADRIANO GOVONI

---